



Le presenti Condizioni Particolari unitamente alle Norme Generali che regolano l'assicurazione formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SOGGETTI E BENI ASSICURATI:

STUDIO PROFESSIONALE, TITOLARE, ASSOCIATI, LEGALE RAPPRESENTANTE, DIPENDENTI regolarmente assunti, PRATICANTI, LAVORATORI INTERINALI, ADDETTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE inquadrati a norma di legge, se identificati. Sono assicurati lo STUDIO e/o FILIALI indicate in polizza e loro contenuto

L'ASSICURAZIONE È OPERANTE PER IL RISCHIO PROFESSIONI SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL'ASSICURAZIONE E SPECIFICAMENTE COMPRENDE

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA

- DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE, CONTENUTI nonché IMPIANTI DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza.

CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE attuata da terzi: la garanzia è prestata quando l'Assicurato agisca per il Recupero dei danni subiti. Nel caso in cui l'Assicurato sia convenuto, l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta. L'assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'Assicurato successivamente al perfezionamento del contratto, comprovati da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C., Dichiarazioni inesatte e reticenze .

AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicati in polizza. Per quanto attiene le vertenze in materia di **USUCAPIONE**, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze .

VERTENZE CONTRATTUALI

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI E PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE: RECUPERO DANNI subiti dall'Assicurato sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. Esclusioni: **CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata.

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VII CGP - Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore -, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.

VERTENZE CON IL CONDOMINIO per lo STUDIO e/o FILIALI di proprietà o in conduzione indicati in polizza

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza: azioni a tutela dei diritti del conduttore escluso sfratto per morosità.

CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti, PRATICANTI se identificati, LAVORATORI INTERINALI, l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. **Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza.**

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi: la garanzia è operante come previsto dall'Art. VII CGP - Difesa in sede Civile

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento.

ILLECITI AMMINISTRATIVI rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da ordini professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto.

MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento -, nonché ammissione all'oblazione. La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.

ESCLUSIONI

Oltre a quanto indicato nelle Esclusioni Generali, la garanzia non è prestata per vertenze relative a cessione-acquisto dello Studio Professionale, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti della circolazione. Controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato), azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e azioni di Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata; controversie di lavoro con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata.

CONDIZIONI PARTICOLARI INTEGRATIVE E/O DEROGATORIE

L'assicurazione è operante per quanto previsto dall'Art. 3 TUTELUNICA PROFESSIONI, nonché per le condizioni particolari integrative e/o derogatorie espressamente indicate per le seguenti categorie

3/1 - COPERTURA RISCHIO PROFESSIONALE, ESCLUSO CONDUZIONE DELLO STUDIO

L'assicurazione è operante per quanto previsto dall'Art. 3 TutelUNICA Professioni e **non comprende i rischi relativi alla Conduzione, Proprietà dello Studio.**

3/2 - AMMINISTRATORI, DIRIGENTI DI IMPRESE PRIVATE - polizze stipulate individualmente

L'Assicurazione è prestata per l'attività esercitata dal Contraente-Assicurato in nome e per conto dell'Azienda che è considerata terzo.

3/3 AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

La garanzia è prestata a favore dell'Amministratore di Condominio, suoi dipendenti e addetti in conseguenza di fatti connessi allo svolgimento della Sua attività.

VERTENZE CON I CONDOMINI AMMINISTRATI: la garanzia comprende le azioni legali per il recupero delle Sue competenze nei confronti dei Condomini amministrati.

**ESTENSIONI FACOLTATIVE APPLICABILI ALLA GARANZIA
ART. 3 TUTELUNICA PROFESSIONI**

se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprapremio

A) MASSIMALE - La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento indicato sul frontespizio di polizza. La garanzia per massimali superiori a Euro



50.000 viene prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato.

B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili trattati avanti l'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino, promossi dall'Assicurato al fine di richiedere il risarcimento di danni patiti di valore superiore a Euro 5.000. Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Tribunale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le Spese Legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. **Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale, azioni in via riconvenzionale.**

C) AMBITO TERRITORIALE EUROPEO PER VERTENZE CONTRATTUALI - La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S. Marino, Lichtenstein, Austria, Principato di Monaco, Andorra e che in caso di giudizio sono trattate avanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

F) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE - La garanzia prevede la trattazione diretta ed esclusiva in sede stragiudiziale da parte della Direzione della Società per il recupero della Parcelle Professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per n° 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciati alla Società entro 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza. L'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione in copia occorrente per l'attivazione della procedura bonaria di recupero del credito (titolo, eventuali diffide, motivazioni dell'insolvenza, contestazioni del debitore, ecc...). Al termine della trattazione la Società fornirà all'Assicurato copia di tutta la documentazione correlata da una relazione circa l'attività esperita, nonché le considerazioni sul debitore. **La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.** La Società non è responsabile dell'esito della trattativa stragiudiziale del credito che comunque non viene ceduto a UCA.

G) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE - La garanzia è estesa al pagamento delle Spese Legali necessarie per il Recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale contestato sia superiore a Euro 1.000 e sino a euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino, ed è prestata per n° 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza. La Società conferirà incarico ad un Legale di propria scelta per lo svolgimento dell'attività di recupero. **La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni. Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a due successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.**

In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero del credito, l'Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. **Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 360 giorni dall'inizio autonomo dell'azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le Spese Legali sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il massimale di Euro 5000 per vertenze, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle Spese Legali.**

H) CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. **Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza, azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e Azione di Responsabilità promossa dalla Corte dei Conti.**

L) COMPONENTI DI COLLEGIO SINDACALE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DI ORDINI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA - La garanzia è estesa alle persone assicurate se identificate nell'esercizio delle funzioni inerenti le cariche sopracitate.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.5627373 - Fax. 011.5621563 uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 Numero R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del 18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994